

FONDO PENSIONE AGRIFONDO

DOCUMENTO REDATTO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2019/2088

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 MARZO 2021

Il presente Documento è stato redatto in ottemperanza al Regolamento UE 2019/2088 e alle Istruzioni Covip in materia di trasparenza di cui alla deliberazione Covip del 22 dicembre 2020.

Versione del documento	
Versione del documento	v. 1 - marzo2021
Stato del documento	in vigore
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	9 marzo 2021

Riferimenti normativi, regolamentari e previsioni dell'Ordinamento Interno:

- Statuto;
- D.lgs. n. 252/2005 e S.m.i. (in breve: il Decreto);
- REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- Deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 recante Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza.

Modifiche apportate nell'ultimo triennio:

Data	Descrizione sintetica della modifica apportata	Descrizione sintetica delle indicazioni sostituite

Sommario

1	Premessa e definizioni	4
2	Riferimenti normativi	4
3	Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti.....	5
4	Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito della politica di remunerazione del fondo ..	6

1 PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari "stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari" (art. 1).

L'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento include gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva (UE) 2016/2341 siano autorizzati o registrati.

La sua decorrenza è a far data dal 10 marzo 2021.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento, sono fornite le seguenti definizioni:

Investimento sostenibile

L'investimento sostenibile è l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Rischio di sostenibilità

Il rischio di sostenibilità è l'evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento

Fattori di sostenibilità

I fattori di sostenibilità constano delle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento 2019/2088 pone in capo ai partecipanti ai mercati finanziari l'onere di pubblicare sui loro siti web le informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

Nello specifico, l'art. 4 (commi 1 e 2), del Regolamento dispone circa la pubblicazione delle seguenti informazioni.

"I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo

debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure

b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

2. I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1, lettera a), almeno quanto segue:

a) informazioni sulle loro politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;

b) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;

c) brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;

d) un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d'impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi".

Un ulteriore adempimento previsto dal regolamento riguarda le politiche di remunerazione che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento, devono essere coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e tali informazioni devono essere pubblicate sui siti web dei Fondi. Tale informativa è inclusa nelle politiche di remunerazione dei Fondi pensione.

Le informative pubblicate ai sensi del Regolamento 2019/2088 devono essere aggiornate. Pertanto, in caso di modifica, sul sito web del Fondo deve essere pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata (art. 12, c. 1, del Regolamento).

Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Covip con le proprie delibere del 22 dicembre 2020 recante Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza e Regolamento adesioni.

Con riferimento agli articoli 3 e 4 del Regolamento UE 2019/2088, la Covip dispone che "Le forme pensionistiche complementari pubblicano sul proprio sito web le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità".

Inoltre, nella Sezione VI delle Istruzioni Covip, relativamente al sito web - area pubblica si dispone che "L'area pubblica contenga specifici documenti/informazioni riguardanti la forma pensionistica complementare di cui la normativa di settore impone la pubblicazione". Ne discende che il "Documento sul sistema di governo" fornisca informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione, che deve altresì risultare coerente con la rispettiva politica di integrazione dei rischi di sostenibilità.

3 INFORMATIVA SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AGLI INVESTIMENTI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, dando seguito a quanto disposto agli artt. 3 e 4 del Regolamento, in questa prima fase ha deciso di non adottare un parametro di riferimento ESG nella definizione della strategia di investimento. Tale decisione inerisce a tutti i comparti del Fondo.

Conseguentemente, in ordine ai mandati conferiti ai gestori, nelle Convenzioni di gestione, è prevista l'assegnazione di benchmark non ESG.

Fermo restando la decisione assunta in questa fase di vita del Fondo, il Consiglio di Amministrazione ha comunque svolto una ampia e meditata riflessione in ordine ai rischi di sostenibilità, come intesi ai sensi del Regolamento.

Il Fondo ha attivato un monitoraggio dei fattori di rischio ESG nell'ambito degli investimenti finanziari, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva IORP II.

Di conseguenza, il Fondo avrà contezza del grado di rischio in tale ambito e potrà concordare con i Gestori eventuali modifiche all'allocazione del portafoglio, comunque tenendo in considerazione l'ammontare delle risorse in gestione, la complessità e la natura degli investimenti.

Inoltre, in una fase successiva potranno essere considerati i fattori ESG nelle convenzioni di gestione, nelle fasi di selezione dei gestori e nella reportistica al fine di implementare una completa integrazione di tali aspetti nella gestione finanziaria del Fondo.

Infine, è opportuno specificare che i Gestori adottano in ogni caso criteri ESG derivanti dalla propria politica interna.

4 INFORMATIVA SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NELL'AMBITO DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DEL FONDO

In relazione a quanto disciplinato dall'art. 5 del Regolamento UE 2019/2088, coerentemente da quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. 5-octies del d. lgs. n. 252/2005 e da quanto ulteriormente specificato dalla Deliberazione Covip del 29 luglio 2020, il Fondo intende assicurare la massima trasparenza in tema di politiche di remunerazione.

La struttura retributiva degli Organi e del personale del Fondo promuove una gestione sana ed efficace del rischio nell'ambito dei rischi di sostenibilità, tra cui il raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Inoltre, stante la struttura deliberata, non incoraggia una eccessiva assunzione di rischi in relazione ai rischi di sostenibilità.